



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI POTENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                 |            |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'ONOFRIO | ROSINA FILOMENA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGGIANO  | RAFFAELE        | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | TRIASSI   | LAURA           | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                 |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 87/2018 depositato il 07/02/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220170002197955 TARSU/TIA 2016 contro:  
COMUNE DI SANT'ARCANGELO  
CORSO VITTORIO EMANUELE SNC 85037 SANT'ARCANGELO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220170002197955 TARSU/TIA 2016 contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
BRANCALE DANIELE  
VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 87/2018

UDIENZA DEL

21/06/2019 ore 09:30

N°

757/3/18

PRONUNCIATA IL:

21/06/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30/02/2018

Il Segretario

M



## Fatto e svolgimento del processo

..... con sede in Sant'Arcangelo, in persona del legale rappresentante ....., rappresentato e difeso da se stesso e dal dr. Daniele Brancale giusta procura in calce al ricorso-reclamo, ha impugnato la cartella esattoriale emessa dall'AGE Riscossione di Potenza per conto del Comune di Sant'Arcangelo, con la quale veniva intimato all'associazione ricorrente il pagamento di TARI 2016 per complessivi € 883,57.

I motivi della impugnativa sono i seguenti: 1) nullità della cartella di pagamento per estensione del giudicato formatosi in altro giudizio fra le stesse parti - avente ad oggetto il medesimo tributo relativo all'anno 2014 - esitato nella sentenza di questa Commissione n. 775/2/2016, passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso della ricorrente; 2) illegittimità della cartella per mancata dimostrazione della sottoscrizione del ruolo; 3) nullità dell'atto per illegittimità del Regolamento Comunale e della relativa delibera del quale la ricorrente ha chiesto la disapplicazione; 4) nullità della cartella per mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto.

L'Associazione ricorrente ha pertanto chiesto in via pregiudiziale annullarsi la cartella impugnata per effetto del giudicato esterno formatosi nell'altro giudizio fra le stesse parti avente ad oggetto la medesima questione; nel merito, disapplicare il Regolamento Comunale e la relativa delibera adottata dal Comune per palese illegittimità, in quanto i detti atti amministrativi sono affetti da violazione di legge (art. 65 del Dlgs n. 507/1993), perché riportanti, per gli studi professionali, tariffe TARI superiori a quelli per attività di bar, pasticcerie, ristoranti e alberghi, e quindi non commisurate alla qualità e quantità dei rifiuti solidi urbani effettivamente prodotti. Il tutto con vittoria dei compensi e spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza a mezzo del dipendente delegato dott. Pietro Iacovone, opponendo la propria mancanza di legittimazione sul merito della pretesa e sulla eccezione della mancata sottoscrizione del ruolo. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ovvero in caso di accoglimento, di essere tenuta indenne dalla eventuale condanna alle spese del giudizio.

Il Comune di Sant'Arcangelo, al quale il ricorso è stato notificato l'11-13/10/2017, giusta copie della racc. e dell'a.r. accluse al fascicolo della ricorrente, non si è costituito.

All'odierna udienza è comparso il dr. Brancale il quale si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.

### Diritto

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per un duplice ordine di ragioni.

1) / ..... ricorrente è stata notificata analoga cartella di pagamento TARI, emessa da Equitalia Sud S.p.a. per l'anno 2014 e per conto del Comune di Sant'Arcangelo, impugnata avanti



questa Commissione, il cui relativo giudizio si è concluso con sentenza, passata in giudicato, n. 775/2/2016 di accoglimento del ricorso, sostanzialmente articolato sulle stesse doglianze proposte nel presente procedimento.

La situazione giuridica che si dibatte in questo giudizio, pertanto, è coperta da giudicato esterno :  
*“Nel processo tributario, qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo”* (Cass. Ord. n. 13152/2019, Sez. V).

II) Il Regolamento Comunale IUC del Comune di Sant'Arcangelo del 30.3.2016, prodotto dalla ricorrente, all'art. 4, comma 3, prevede che la tassa debba essere contestata da avviso di accertamento, nella specie da ritenersi non notificato, incombendo al Comune prova contraria, non fornita, stante la sua mancata costituzione in giudizio.


In mancanza della prova della notifica dell'atto prodromico la cartella di pagamento resta priva del requisito di legittimità, ovvero di efficacia cogente.

P.T.M.


La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sant'Arcangelo alle spese di giudizio che liquida in € 300, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario. Dichiaro il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e compensa fra le parti le spese del giudizio.

Potenza li 21 giugno 2019

Il Relatore



Il Presidente



Dipartimento  
delle Finanze

